




**COMUNE DI SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO**

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI



OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari

Il/La sottoscritto/a,

nato/a, il,

residente in San Benedetto Val di Sambro, via/piazza,

Telefono, e-mail

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi integrativi dei giudici popolari

per la Corte di Assise

per la Corte di Assise d'Appello

DICHIARA

pertanto:

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge;
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere di diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- di essere di buona condotta morale
- di svolgere la professione di
- di aver conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico / presso
- di aver essere stato informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

(LUOGO E DATA)

IL RICHIEDENTE

.....

.....

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise.

I. I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello.

I. I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

I. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.